

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 25/03/2021

FATTO

Il ricorrente rappresenta di aver sottoscritto due contratti di finanziamento con delegazione di pagamento, uno (n. **732) in data 19/02/2010 ed uno (n. **099) in data 16/04/2014, entrambi estinti anticipatamente, il primo l'1/06/2014 e il secondo previa emissione di conteggio estintivo all'1/03/2020.

Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso delle commissioni non maturate per la somma, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, pari a:

- € 1.193,25 per il contratto n. **732;
- € 578,42 per il contratto n. **099;

In entrambi i casi chiede inoltre gli interessi legali dalla data dell'estinzione dei finanziamenti.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo per entrambi i ricorsi:

- la non ripetibilità delle commissioni di istruttoria, atteso il loro carattere *up-front*, come chiaramente specificato in contratto (richiama precedenti ABF e giurisprudenziali a supporto);
- l'inapplicabilità dei principi sanciti nella sentenza c.d. Lexitor della CGUE, così come anche chiarito dalla giurisprudenza di merito;
- la non rimborsabilità degli oneri erariali;
- con riferimento agli oneri assicurativi previsti nel contratto n. **732, l'avvenuto rimborso dell'importo di € 226,14 in data 1/09/2014 e di € 252,75 in data

16/10/2020, nonché, successivamente, anche di € 17,80, rimborsati al cliente mediante assegno circolare.

Pertanto chiede di respingere i ricorsi.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi, in ragione della riscontrata connessione oggettiva e soggettiva fra gli stessi.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”;*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo addebitate al cliente, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell’Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che, con specifico riferimento al finanziamento n. ***732, abbiano natura *recurring* e quindi vadano rimborsate al ricorrente col criterio *pro rata temporis* le “commissioni” applicate al cliente, in quanto la relativa clausola appare opaca, non descrivendo le attività remunerate attraverso tale voce di costo (cfr. in termini Coll. di Bari, dec. n. 2824/2021).

Con riferimento invece agli oneri assicurativi previsti nel contratto, l’intermediario ha fornito evidenza dell’avvenuto rimborso secondo il criterio *pro rata temporis* del premio assicurativo non goduto, avendo effettuato in favore del cliente tre rimborsi, e in particolare un bonifico del settembre 2014 di € 226,14, un assegno dell’ottobre 2020 di € 252,75 ed un ulteriore assegno del dicembre 2020 di € 17,80, per un totale rimborsato di € 496,69. Nulla residua, quindi, in favore di parte ricorrente per la causale in oggetto.

Con riferimento al secondo rapporto di finanziamento avente n. ***099, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell’Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che la voce “commissione istruttoria” remunera attività preliminari all’erogazione del finanziamento ed è quindi da considerare *up front*, restituibile pertanto in proporzione alla curva degli interessi (cfr. Coll. di Bari, dec. n. 5062/2020; e dec. n. 19120/2020).

Il Collegio quindi ritiene che le richieste del ricorrente meritino di essere parzialmente accolte secondo i due prospetti che seguono che tengono conto anche dei rimborsi già effettuati:

Finanziamento n. ***732:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	5,10%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,56%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	commissioni (recurring)	€ 1.526,17	€ 902,98 ☒	€ 573,23 ☐	☐		€ 902,98
☐	oneri assicurativi (recurring)	€ 839,48	€ 496,69 ☒	€ 315,31 ☐	☐	€ 496,69	€ 0,00
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☒		€ 0,00
☒			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 903
interessi legali	si

Finanziamento n. ***099:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	69
rate residue	51

TAN ▶	5,85%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	42,50%
- in proporzione alla quota	20,27%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	comm. istruttoria (up front)	€ 1.360,99	€ 578,42 ☐	€ 275,90 ☒	☐		€ 275,90
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☒		€ 0,00
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☒		€ 0,00
☐			€ 0,00 ☒	€ 0,00 ☐	☐		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 276
interessi legali	si

Per un totale rimborsabile al cliente di € 1.179,00 (€ 903,00 + € 276,00), oltre gli interessi legali.

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento degli stessi, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.179,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese

della procedura, e al ricorrente la somma di € 40,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Fare clic qui per immettere testo.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS